

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO**

**Sez. di Roma**

**Ricorre**

**Dott. Gianguido Bile** (C.F.: BLIGGD98B22F839I) nato il 22.2.1998 a Napoli ed ivi residente alla Via Alessandro Manzoni n. 19 ed elettivamente domiciliato in Roma al Corso Rinascimento 11, presso lo studio dell'Avv. Gianluigi Pellegrino (CF. PLLGLG67T12H501S) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato rilasciato su foglio separato da intendersi in calce al presente atto; (pec: [gianluigi.pellegrino@pec.it](mailto:gianluigi.pellegrino@pec.it); fax: 06/68135991);

*-ricorrente*

**Contro**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 97591110586), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma alla via Arenula 70, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi 12 (C.F. 80224030587; pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

*-resistente*

**per l'annullamento, previa sospensione**

- della determinazione del 26.03.2024 di inidoneità all'esito delle tre prove scritte con seguente esclusione dalle successive prove orali, disposta in danno del ricorrente dalla Commissione esaminatrice del **concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. Ministero Giustizia 13.12.2022**;
- del verbale n. 434 del 26.03.2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione (Allegato C al verbale), nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa al ricorrente (busta n. 1113);
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale ancorché

non conosciuto.

\*\*\*

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13.12.2022 le cui prove scritte sono consistite a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 166/06, nella redazione di un atto di ultima volontà e di due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.

2. La commissione di valutazione nel predeterminare i criteri, in applicazione del disposto del quinto comma dell'art. 11 del D.lgs. n. 166/2006, nel testo modificato dall'art. 34 comma 50 lett. f) del D.L. 10.10.2012 n. 179, ha precisato in apposita scheda 17 motivazioni standard cui abbinare eventuali rilievi.

3. Ha, altresì, stabilito di esaminare gli elaborati nell'ordine di dettatura delle tracce (atto *inter vivos* di diritto civile, atto *mortis causa* e atto *inter vivos* di diritto commerciale).

4. Gli elaborati del ricorrente erano contenuti nella busta distinta con il n. 1113.

5. Dopo la correzione del primo e del secondo elaborato, la Commissione, positivamente apprezzando le due prove, ha ritenuto che le stesse non presentassero elementi di insufficienza ostativi all'idoneità ed ha quindi acceduto alla correzione del terzo elaborato, atto *inter vivos* di diritto commerciale.

Senonché, esaminata tale ultima prova, la Commissione ha dichiarato non idoneo il ricorrente.

In particolare, i commissari hanno ritenuto di ravvisare, in tale ultimo elaborato, il rilievo standard n.3 per asserita incompletezza dell'atto, oltre a insufficienze non gravi per inosservanza delle prescrizioni previste per la corretta redazione dell'atto, e per difetto di completezza e/o coerenza, con riguardo ai criteri nn. 11 e 13 della scheda di "motivazioni standard".

E però, come si dimostra anche con il parere *pro veritate* che si produce, a tanto la Commissione è pervenuta a causa di macroscopici abbagli, in violazione dei

criteri di valutazione cui si era autovincolata, invece di valutare positivamente, come avrebbe dovuto, ogni soluzione adottata **compatibile con il testo della traccia**. Peraltro come si esporrà nel dettaglio nei motivi di ricorso, a soluzione identiche di altri candidati è stata riconosciuta piena idoneità con evidente disparità di trattamento e conferma dell'assoluta irrazionalità dei rilievi mossi al ricorrente.

6. Da ciò la legittimazione e l'interesse del Dott. Bile alla proposizione del presente ricorso che è fondato sui seguenti

## MOTIVI

### I

#### **Sui rilievi di assunta grave insufficienza che sorreggono il giudizio di non idoneità**

#### **Violazione di legge. Eccesso di potere. Disparità di trattamento.**

Ai sensi dell'art. 11 co. 2 D. Lgs 166/06, la Commissione, valutando positivamente i primi elaborati nel senso di non ravvisarvi insufficienze ostative, terminata la lettura del terzo, delibera a maggioranza l'idoneità del candidato.

Nella specie, come detto, però, proprio con riguardo all'ultima prova, la Commissione ha ritenuto di rilevare gravi insufficienze di cui al p. 3 della scheda di valutazione, aggiungendo, in modo all'evidenza tralaticio e senza autonomia in punto di valutazione di non idoneità, asserite pur non gravi insufficienze indicate alle motivazioni standard nn.11 e 13.

In realtà, gli errori asseritamente riscontrati radicalmente non sussistono, e, in modo macroscopico, non possono plausibilmente ritenersi tali da attingere un livello di gravità da determinare l'inidoneità del candidato, ponendosi peraltro lo svolgimento delle tracce anche sui punti interessati dai rilievi, **in assoluta conformità con le indicazioni della traccia**. E del resto i ridetti rilievi si riferiscono a profili che sono stati svolti in modo **del tutto identico** in prove di altri candidati **ritenute pienamente idonee!!**

Il tutto peraltro, in un concorso che a fronte di ben 400 posti disponibili e oltre

1600 candidati è pervenuto ad appena 290 valutazioni di idoneità a seguito delle prove scritte, in una procedura meramente idoneativa e volta a garantire la maggiore copertura territoriale del servizio; il che spiace dirlo nella sua oggettività autorizza a ritenere sussistente una protezione di tipo oggettivamente corporativo della platea di notai esistente.

In tale quadro del resto si iscrive l'incomprensibile valutazione in termini di NON sufficienza delle prove del ricorrente e la conseguente dichiarazione di inidoneità, come in dettaglio si passa a censurare.

\*

D) Principiando dai rilievi decisivi nel sorreggere la determinazione di non idoneità, con riguardo alle ritenute gravi insufficienze dell'atto *inter vivos* di diritto commerciale di cui alla motivazione standard n.3, la Commissione dichiara, ai sensi dell'art.11, comma 7, del D.lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato per incompletezza dell'atto sulla base di quanto segue:

a) *“il candidato **non ha previsto** la clausola antistallo essendosi limitato ad indicare solo fra parentesi i presupposti e parzialmente il meccanismo di funzionamento”*.

Trattasi di giudizio del tutto errato nei presupposti di fatto, abnorme nonché inficiato da evidentissima disparità di trattamento.

Ed invero, sul punto, la traccia prevedeva: *“poiché a seguito della sottoscrizione da parte sua del progettato aumento, il capitale sociale risulterebbe ripartito tra due gruppi sociali paritari (uno costituito dagli attuali soci e l'altro costituito da lui stesso) con il conseguente rischio di futuri stalli decisionali, **Mevio vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli e/o a risolverli**”*.

Ebbene, diversamente da quanto asserito dalla Commissione, il ricorrente ha **espressamente previsto** l'inserimento in Statuto di una apposita clausola antistallo dove nella delibera predisposta ha appunto previsto **“di introdurre nello statuto la seguente clausola antistallo** ...(previsione di una clausola che

*consenta a ciascuno degli appartenenti ai due citati gruppi sociali di proporre, in caso di stallo degli organi sociali da accertarsi secondo le seguenti modalità ... (precisazioni), l'acquisto di tutte o di parte delle quote degli appartenenti all'altro gruppo – in guisa che sia consentito successivamente il regolare funzionamento degli organi sociali – per un prezzo da determinarsi secondo i seguenti criteri... e che contestualmente consenta all'oblato, od oblati se più d'uno, di acquistare la medesima partecipazione allo stesso prezzo nel termine di... dalla ricezione della proposta).”*

Pertanto già l'affermazione che il ricorrente non avrebbe previsto la clausola è radicalmente smentita in fatto.

E quanto al rilievo negativo riferito alle parti inserite tra parentesi è evidente che le stesse, ove restate indeterminate, sono relative ad elementi di dettaglio che la traccia non forniva, come il prezzo e i termini di adempimento, mentre il meccanismo di funzionamento della clausola è ampiamente descritto.

È pertanto evidente il macroscopico errore in cui è incorsa la Commissione laddove a fronte di una delibera che espressamente introduce la clausola antistallo, e ne indica le modalità di funzionamento, ha affermato che l'elaborato ne sarebbe carente.

Come si evidenzia anche nel parere *pro veritate* reso dal notaio Paolo Simonetti, che si produce: «*Il candidato, infatti, nel costruire giuridicamente quella che nella pratica commerciale è definita con termini anglosassoni “russian roulette clause”, specificamente:*

- *individua come causa di attivazione della clausola lo stallo degli organi sociali;*
- *prevede le modalità di accertamento dell'intervenuto stallo a causa del trigger event, da intendersi nel senso che sono specificamente individuati il soggetto deputato all'accertamento medesimo, gli adempimenti che questi deve porre in essere, i limiti temporali della detta attività, ecc.;*
- *identifica correttamente l'evento che fa venire meno lo stallo*

*nell'acquisto, in tutto o in parte, delle partecipazioni sociali in modo da consentire, successivamente, il corretto funzionamento dell'organo sociale in fase di stallo;*

- *stabilisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita, imponendolo (punto cruciale per il corretto funzionamento della clausola) quale prezzo unico, fisso e vincolante tanto per il proponente quanto per l'oblato;*
- *determina i termini temporali dell'intera operazione.»* (cfr. all. 1 pag.2).

Il candidato quindi, esattamente all'opposto di quanto affermato dalla Commissione, ha correttamente adempiuto alla richiesta della traccia con la previsione clausola antistallo, di cui ha evidenziato gli elementi essenziali descrivendone il funzionamento.

Le precisazioni cui si fa riferimento tra parentesi certo non rendono incompleta la clausola ai fini della valutazione relativa alla piena conoscenza da parte del ricorrente del funzionamento dell'istituto. Tali parti dovrebbero essere completate con aspetti di dettaglio che la traccia non forniva e che il candidato sicuramente non avrebbe potuto, né tanto meno dovuto, inventare, quali il termine temporale o le modalità di determinazione del prezzo delle quote della società.

All'evidenza, pertanto, risulta macroscopicamente errato il rilievo della Commissione, non essendovi sul punto alcuna grave insufficienza e tanto meno nullità, risultando perfettamente compatibile con la traccia la scelta della tecnica redazionale utilizzata.

Del resto, sono state giudicate pienamente sufficienti prove in cui sono state utilizzate del tutto analoghe tecniche redazionali ed anche, esse sì, carenti nei contenuti rispetto a quella del ricorrente, in aperta violazione del principio di parità di trattamento e comunque a conferma della correttezza dell'elaborato del dott. Bile.

In merito si veda la clausola contenuta nell'atto di cui alla busta n. **287** che si

limita a prevedere quanto segue: “*DELIBERA (omissis) 7) di modificare l’art... dello statuto nel seguente modo: “Art... Clausola antistallo. Nel caso in cui si verifichi lo stallo decisionale il potere decisionale è attribuito a... modalità ... condizioni ... e termini ...”.*”

Tale soluzione, giudicata pienamente sufficiente dalla commissione, è ictu oculi meno completa di quella adottata dal ricorrente, difettando anche l’allegazione dei presupposti dello stallo; e addirittura postula la preesistenza della clausola afferma di modificare quando dal chiaro tenore letterale della traccia, doveva invece essere inserita ex novo: “*vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli e/o a risolverli*”.

Inoltre, sono state valutate idonee clausole persino riferibili nominalmente ad un determinato socio per il loro funzionamento, quando la traccia sul punto richiedeva l’inserimento di una regola di funzionamento della società e non l’attribuzione di un diritto particolare. Si vedano in proposito la busta del ricorrente n.1113 e quella n. 1352 dove si legge: “*DELIBERA (omissis) 6) Di introdurre in statuto un articolo del seguente tenore letterale: “ART. ... - CLAUSOLA ANTISTALLO: Al socio Mevio è consentito di formulare una proposta di acquisto relativa all’intera partecipazione sociale di ciascun altro socio ai seguenti termini e condizioni ... (precisazioni). Il socio destinatario della proposta avrà... giorni di tempo per decidere se accettare la predetta proposta o acquistare egli stesso l’intera partecipazione di Mevio secondo un criterio di determinazione del prezzo dell’acquisto che utilizzi gli stessi parametri di quelli usati in sede di proposta. In ogni caso, il prezzo di acquisto di ciascuna partecipazione non potrà essere inferiore al prezzo così come determinato secondo i criteri di cui all’art 2473cc.”.*”

Risulta quindi evidente sia l’erroneità del rilievo operato in danno del ricorrente sia la clamorosa disparità di trattamento.

\*

b) Per quanto poi riguarda il secondo rilievo: “*il candidato non ha previsto*

*l'ipotesi in cui l'organo amministrativo rimanga inerte relativamente alla clausola di mero gradimento” si censura quanto segue.*

La traccia disponeva: *“apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale essenzialmente finalizzate: a) a modificare l’attuale regime di circolazione delle partecipazioni sociali, per subordinarne il trasferimento al mero gradimento dell’organo amministrativo”*.

E a tale richiesta il ricorrente ha pienamente ottemperato, prevedendo appunto il mero gradimento dell’organo amministrativo nei casi di trasferimento delle quote (cfr. 3 prova pag. 10 p.to 3).

La traccia non richiedeva in alcun modo di disciplinare espressamente le conseguenze nelle ipotesi di eventuale inerzia dell’organo amministrativo chiamato ad esprimere il gradimento. Del resto l’art. 2469 c.c. sul trasferimento delle partecipazioni **nelle s.r.l., non** richiede tale disciplina e peraltro, come noto, in assenza di disposizioni specifiche, il silenzio dell’organo amministrativo deve considerarsi quale diniego del gradimento, altrimenti con la sua sola inerzia l’organo amministrativo non solo impedirebbe la cessione della partecipazione, ma priverebbe l’interessato del diritto di recesso, così disattendendo in pieno *la ratio* della norma.

Ciò che invece è inderogabile è la previsione della facoltà di recesso, questa puntualmente inserita dal ricorrente nel suo atto.

Ne consegue che in alcun modo la prova può ritenersi incompleta per la mancanza di una previsione non richiesta né dalla traccia, né dalla legge, dovendosi attribuire all’eventuale silenzio significato di diniego.

Anche sul punto clamorosa è la disparità di trattamento, atteso che decine di candidati ritenuti idonei non hanno previsto alcuna disciplina per l’ipotesi di inerzia sulla richiesta di gradimento; tra tante si vedano le buste nn. 287; 1352; 1535; 1286; 1280; 1264; 1208; 1187; 1167; 1127; 1116; 1069; 1067; 1011 in cui persino **manca l’obbligatorio correttivo del recesso cd. in concreto ex 2469 cc.** 687; 124; 125; 208; 402; 131; 470; 860.

**Anche nell'elaborato di cui alla busta n. 1039 valutato con l'altissimo punteggio di 49/50, nulla si dice per il caso di inerzia dell'organo amministrativo.**

Da quanto precede la evidente illegittimità per plurimi profili anche di tale rilievo.

\*

c) Quanto poi alla critica che *“il candidato non ha previsto la sorte del diritto particolare attribuito a Mevio in caso di cessione della sua quota”* basti evidenziare quanto segue.

In ordine ai diritti particolari l'art. 2468 c.c. ai commi 3 e 4 dispone che *“resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.”*

In considerazione della connotazione personale di tali diritti particolari, gli stessi vengono meno in caso di alienazione totale della partecipazione mentre persistono in capo all'alienante in caso alienazione solamente parziale. L'art. 2468 c.c. non richiede in via obbligatoria alcuna previsione circa le sorti del diritto in caso di alienazione, e tantomeno ciò è stato richiesto dalla traccia secondo cui *“Mevio ha dichiarato di essere disponibile a sottoscrivere integralmente il progettato aumento ed a liberarlo in denaro contestualmente alla sottoscrizione, chiedendo nel contempo di attribuirgli il diritto particolare di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”*; ne consegue che la soluzione adottata dal ricorrente deve ritenersi perfettamente compatibile con la traccia, laddove, non aggiungendo nulla sulle sorti dello diritto in caso di alienazione (come NON richiesto dalla traccia), ha lasciato applicabile il principio generale per cui il diritto permane finché rimane lo status di socio

(permane quindi in caso di cessione parziale delle quote e viene meno ovviamente in caso di cessione totale e fuoriuscita dalla compagine del titolare del diritto particolare e personale).

Ed in vero, come si legge nel parere *pro veritate* che si produce, è evidente come “*la clausola statutaria che non preveda le sorti del diritto particolare nel caso di cessione della quota sia del tutto valida ed efficace (come) è testimoniato dalla prolifica produzione di dottrina e di giurisprudenza concordi nell’affermare che nel silenzio della legge e dello statuto, se il socio aliena per intero la sua partecipazione o la quota si trasferisce iure successionis, i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono, mentre se il socio aliena la sua partecipazione solo in parte detti diritti rimangono attribuiti al socio alienante*”.

Inoltre, ancora una volta clamorosa, è la disparità di trattamento, atteso che sono stati ritenuti idonei dalla commissione candidati che hanno adottato una soluzione **identica** a quella utilizzata dal ricorrente, senza quindi alcun esplicito riferimento alle sorti del diritto in caso di alienazione parziale o totale della quota (cfr. buste nn. 287, 1352; 1535; 1286; 1280; 1187; 1167; 1127; 1011; 772; 54; 124; 125; 208; 402; 143; 470; 860)

In particolare nella prova di cui alla busta n.1208 **è totalmente mancante** la clausola statutaria, (senza la quale non può esserci alcuna valida ed efficace attribuzione del diritto particolare) prevedendosi del tutto indirettamente solo n delibera l’attribuzione del diritto, peraltro con una tecnica redazionale ben meno precisa di quella utilizzata dal ricorrente. Ed infatti nella citata busta 1208 è dato leggere soltanto: “*DELIBERA di attribuire al socio Mevio il diritto particolare di nomina del presidente del consiglio di amministrazione*”, senza alcuna menzione della relativa clausola statutaria.

Ciononostante, il suddetto atto è stato ritenuto idoneo mentre al dott. Bile la mancata previsione di una aggiunta (le sorti in caso di alienazione) non richiesta né dalla legge né dalla traccia, viene ritenuta grave insufficienza (sic!).

\*

d) Quanto al rilievo che *“il candidato non ha dato seguito ad una specifica richiesta della traccia (previsione che il CDA possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione) adducendo una motivazione incongrua (inderogabilità dell'art 2476 c.c.).”*, si deduce quanto segue.

La traccia espressamente richiedeva l’inserimento della previsione in parola SOLO “ove possibile”. Ebbene, tale possibilità è prevista soltanto in materia di spa all’art. 2381 c.c., mentre nulla di analogo è previsto dal codice con riferimento alle srl,.

Si legge nel parere *pro veritate* che si produce: *“È dubbia, infatti, l’ammissibilità di un consiglio di amministrazione “totalitario” nella s.r.l., in considerazione del fatto che il Legislatore prende in considerazione detta possibilità per la S.p.a. nell’art. 2381 c.c. dove si statuisce che il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente “salvo diversa previsione dello statuto” (da intendersi nel senso che lo statuto può regolamentare discrezionalmente e nei limiti della liceità, l’adunanza consiliare, anche nel senso di prevedere una valida riunione in assenza di regolare convocazione), disposizione tuttavia non ripetuta né richiamata per le S.r.l..”*

*Per quanto riguarda l’incongruità della motivazione, il riferimento del candidato alla inderogabilità dell’art. 2476 c.c. deve intendersi nel senso che il diritto alla corretta informazione circa gli atti sociali di cui ciascun socio è titolare, potrebbe ritenersi frustrato da una gestione sociale non sufficientemente ponderata per mancanza di preparazione del management.”*

Di talché non può certo plausibilmente considerarsi una grave insufficienza, in presenza di dubbi circa la sua applicabilità alle srl, il mancato accoglimento della richiesta formulata dalla traccia con l’apposito caveat “ove possibile”, così come *“è tuttavia fuor di dubbio che l’adeguatezza o meno delle argomentazioni addotte dal candidato non può incidere negativamente sulla scelta se applicare o no un istituto notoriamente dubbio, scelta che riposa su una serie di parametri*

*variabili, non ultimo l'atteggiamento prudenziale che sempre deve contraddistinguere il notaio nell'approcciarsi a fattispecie rischiose per le parti, per i terzi e per l'intera categoria".*

Sul punto il parere richiama anche diffusamente la relazione illustrativa al D.lgs di riforma del diritto societario.

Del resto, svolgimenti che nulla hanno previsto in proposito sono stati pacificamente ritenuti sufficienti: buste 811 e 854. Ed, altresì, n. 996 in cui pure manca del tutto la previsione.

Anche tale rilievo quindi si rivela del tutto illegittimo e ingiustificato

\*

## II

### In ordine ai rilievi minori

#### Violazione di legge eccesso di potere

In ordine ai rilievi, evidentemente minori, effettuati in relazione alla motivazione standard n.11 con riferimento alle tre le prove la Commissione afferma **assunte insufficienze** ai sensi dell'art.11, comma 6, del D.lgs. n. 166/2006, per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile. Nella specie si contesta al ricorrente di aver effettuato correzioni mediante ricalco in violazione dell'art. 53 primo comma legge notarile.

La disposizione che si assume violata così recita *“Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.”*

Sul punto deve in primo luogo evidenziarsi come lo svolgimento della traccia concorsuale, pur simulando un atto, non ne ha certo pedissequamente la forma né i contenuti come dimostra la certa ammissibilità di lasciare in bianco elementi di dettaglio (tipo un prezzo o un termine) il che non sarebbe certo ammissibile in un effettivo originale atto notarile.

A ciò si aggiunga, come evidenziato anche nel parere *pro veritate*, che “*in nessun caso tali correzioni possono inficiare la validità e l’efficacia dell’atto; prova ne è la previsione espressa, nel caso di specie, di una mera sanzione pecuniaria ex art. 137 L. 89/1913 in base al quale “(...) è punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell’articolo (...) 53 (...)”* (cfr. 1 all. p. 6).

Simili correzioni mediante ricalco ricorrono, anche diffusamente, nelle le seguenti buste giudicate idonee; nn. 287 civile, in differenti punti; 287 commerciale; 287 *mortis causa*; 772 civile (nella segnalazione della postilla 2); 772 *mortis causa* (nell’ultima previsione prima delle postille); 772 commerciale in distinti punti; 1280 civile; 1280 *mortis causa*; 1280 commerciale; 860 commerciale; 470 commerciale; 206 commerciale all’interno della delibera 6; 124 commerciale; 54 in cui il ricalco è persino sull’intestazione REPUBBLICA ITALIANA; 1187 commerciale; 1127 commerciale; 1011 commerciale in delibera n.10; 687 commerciale e civile *inter vivos*, e anche *mortis causa*; 1359 civile *inter vivos*. E, ultima ma non ultima, n. 1039, commerciale (voto, 49/50) – **relativa a candidato/a che ha riportato i voti più alti dell’intera procedura-** ove il ricalco è già al 3° rigo dell’atto (numero civico dello studio del notaio).

Il rilievo non può, dunque, determinare l’insufficienza della prova del ricorrente e il fatto che la Commissione faccia riferimento anche all’elaborato *mortis causa* quando in questo, non sono presenti affatto correzioni mediante ricalco è l’ulteriore conferma della pretestuosità delle insufficienze, al solo fine di rafforzare l’ingiusta valutazione di inidoneità del candidato.

Ulteriore elemento di perplessità e contraddittorietà del rilievo è nella circostanza che la stessa norma di cui all’art. 53 LN disciplina, allo stesso modo dei ricalchi, la mancata interlineatura degli spazi bianchi. Ebbene molteplici elaborati sono stati ritenuti idonei pur non riportando la prescritta interlineatura: n. 287, 772 ove l’interlineatura è quantomeno non completa essendo in bianco

numerosi spazi, n. 1535 ove la prova di commerciale reca interlineatura parziale degli spazi bianchi e 1445. Ma **soprattutto n. 1039 – relativo a candidato che ha riportato i voti più alti dell’intera procedura-** in cui è totalmente mancante l’interlineatura prevista dallo stesso art. 53 LN, **in tutti gli elaborati.**

Da tutto quanto precede l’illegittimità del rilievo.

\*

Quanto poi ai rilievi effettuati in relazione alla motivazione standard n.13, in relazione ai quali la Commissione dichiara, ai sensi dell’art.11, comma 6, del D.lgs. n. 166/2006, insufficienti gli atti *inter vivos* e *mortis causa* si evidenzia quanto segue:

**Sull’atto *inter vivos* di diritto civile.**

La Commissione assume che a) la conferma della divisione nulla non contiene l’indicazione della consapevolezza del dichiarante della causa di nullità né della manifestazione di volontà del dichiarante di voler confermare l’atto nullo.

In realtà alla Commissione per evidente abbaglio è del tutto sfuggito che il ricorrente ha nell’atto espressamente indicato nell’art. 1 dell’elaborato quanto segue: “*ai sensi dell’art. 46 co 4 DPR 380/2001, Secondo conferma che nell’atto di divisione di cui al punto B della premessa la mancata indicazione in atto degli estremi del titolo edilizio in virtù del quale è stato edificato il bene assegnato a Primo non è dipesa dall’insussistenza dello stesso ma da mera dimenticanza ed all’uopo DICHIARA che ai sensi del DPR 380/2001 il citato bene è stato edificato in virtù di permesso di costruire rilasciato dal competente Comune di Roma il ... con n. ... prot. (...)*” (cfr. all. 2 p. 5).

Come rileva il parere *pro veritate* che si produce, “*non si vede come si possa affermare che la conferma non contenga l’indicazione della consapevolezza del dichiarante della causa nullità, visto che la clausola si riferisce espressamente alla mancata indicazione degli estremi del titolo edilizio, individuandone addirittura la causa (“per mera dimenticanza”).*

*Allo stesso modo, non si vede come si possa affermare che la conferma non*

*contenga la manifestazione di volontà del dichiarante di voler confermare l'atto nullo, visto che la clausola contiene l'espressa dichiarazione di Secondo che conferma l'assenza della menzione del titolo abilitativo, causa di nullità, e conseguentemente dichiara gli estremi di detto titolo.*". (cfr. all. 1 p. 8)

Da qui l'abbaglio già in fatto in cui è incorsa la commissione.

A tanto si aggiunga che norma di riferimento in merito alla conferma dell'atto nullo per mancata menzione dei titoli urbanistici è l'art.46 dPR 380/2001 che **non** richiede la previsione della consapevolezza della causa di nullità.

Il parere *pro veritate* puntualmente rileva che *"come può agevolmente evincersi dal dettato normativo, elemento essenziale ed unico richiesto dalla legge al fine di un efficace atto di conferma è che detto atto, redatto nella stessa forma del precedente, **contenga la menzione omessa**, presupposti tutti rispettati dal candidato nella redazione della clausola de qua.*". Invero, è solo parte della dottrina che estende alla fattispecie, per mero tuziorismo, quanto previsto dall'art 1444 c.c. per la convalida (espressa dichiarazione di consapevolezza della nullità) senza però che questa interpretazione lo renda in alcun modo richiesto o obbligatorio. Il fatto che il candidato non abbia fatto ricorso alla suddetta tecnica redazionale, non unanimemente riconosciuta, non può senz'altro determinare l'insufficienza della prova.

A riprova poi del fatto che non è richiesta l'indicazione di tale consapevolezza e della disparità di trattamento si evidenzia che una siffatta precisazione manca altresì negli atti di diritto *inter vivos* delle seguenti buste nn. 1352, giudicato idoneo con la valutazione di 37/50esimi (**quindi anche oltre la sufficienza**); 1280 e 1401.

\*

Quanto poi al rilievo di *"b) carente predisposizione della condizione risolutiva per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell'evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza anche ai fini pubblicitari, alla fattispecie acquisitiva"*, non può certo formare oggetto di

addebito al candidato la mancata previsione di un atto ricognitivo che non infierisce sull'efficacia e la validità dell'atto.

Si legge in merito nel parere *pro veritate*:

*“Del tutto incongrua ed incomprensibile è la censura secondo cui mancherebbe nell'elaborato oggetto di correzione la previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell'evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza anche ai fini pubblicitari, alla fattispecie acquisitiva.*

*In merito è opportuno riportare il disposto dell'articolo 1, comma 66 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo cui “(...) solo se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta”.*

*Dal tenore letterale della norma si evince espressamente che un atto ricognitivo può ritenersi necessario solo se il rilascio della somma depositata si faccia dipendere per espressa richiesta delle parti da condizione diversa dall'assenza di pregiudizievoli, che invece era oggetto del caso in esame.*

*Pertanto è lo stesso legislatore che disciplina l'istituto del c.d. deposito prezzo a distinguere le due diverse ipotesi ed a stabilire che nel caso in cui il deposito serva a garantire l'acquirente da pregiudizievoli intervenute nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula dell'atto e i relativi adempimenti pubblicitari, il notaio (e solo lui, proprio come previsto in atto dal candidato), verificata l'assenza di detti gravami, provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto senza necessità di alcun atto ricognitivo.*

*D'altro canto, qualora si ritenesse necessario un atto ricognitivo del verificarsi*

*dell'evento condizionante (esistenza di formalità pregiudizievoli) ai fini del perfezionamento della fattispecie, l'effetto risolutivo (restituzione del prezzo e, soprattutto, retrocessione del diritto oggetto di disposizione) non sarebbe automatico ma si farebbe dipendere dalla volontà delle parti e, in particolare, da quella dell'acquirente che potrebbe avere tutto l'interesse a non restituire il bene ponendo in atto comportamenti strumentalmente ostativi, con evidente pregiudizio del venditore.*

*È d'uopo precisare che la considerazione della eventuale vincolatività rispetto agli effetti risolutivi di un atto ricognitivo è stata adottata dalla stessa commissione per ritenere errata la soluzione di quei candidati che lo hanno previsto, dimostrando così una incoerenza di fondo nella valutazione dei diversi elaborati.*

*È altresì opportuno rilevare che anche dal punto di vista della tecnica degli adempimenti notarili la presunta necessità di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell'evento dedotto in condizione nel caso del c.d. deposito prezzo, è smentita dalla prassi che si basa sull'art. 2659 u.c. c.c. che dispone espressamente che “(...) se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, (...) la condizione risolutiva è mancata (...)”. È evidente che la ratio della normativa del c.d. deposito prezzo è proprio quella di fornire tutela alle parti (in particolare alla parte acquirente) per il caso in cui nel lasso di tempo che intercorre tra il perfezionamento del contratto e l'adempimento pubblicitario intervengano formalità pregiudizievoli tali da inficiare l'atto medesimo. Orbene, come si è detto, il compito di verificare l'esistenza o meno di tali pregiudizievoli è rimesso esclusivamente al notaio rogante il quale, una volta accertatane l'inesistenza, procede alla trascrizione dell'atto senza indicare nella nota la condizione risolutiva (in quanto mancata ai sensi del citato art. 2659 u.c. c.c.); ne consegue che non essendoci una condizione da*

*annotare di cancellazione non si rende necessario neanche il corrispondente atto ricognitivo.” (cfr. all. 1 pp. 9 e10).*

A riprova della irrilevanza di una simile previsione e ancora di disparità di trattamento si sottolinea la mancanza della stessa previsione anche negli atti delle seguenti buste che pur contemplano una condizione risolutiva: nn. 805; 772; 1116, e 1280.

Ed, ancora una volta, tale atto ricognitivo manca nell’elaborato del candidato n° 1039, già menzionato, valutato 49/50.

\*

Quanto al rilievo di “mancata previsione della garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo di istituti (principio dell’inerenza e della trascrizione), che sono relativi all’acquisto, ma che non garantiscono la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di Primo”, lo stesso è assolutamente abnorme atteso che se la Commissione avesse correttamente letto la motivazione e la parte teorica si sarebbe avveduta che la parte acquirente è ampiamente garantita con la garanzia per l’evizione espressamente richiamata.

La Commissione in realtà utilizza un’evidente formula prestampata che infatti si ritrova identica anche nei verbali nn. 433 e 426.

A ciò si aggiunga quanto rilevato nel parere allegato: *“In primo luogo è opportuno evidenziare l’infelice formulazione della traccia la cui genericità e vaghezza lascia dubbi circa la reale intenzione della parte.*

*L’affermazione secondo cui Sempronio intende essere garantito “sulla servitù”, infatti, è del tutto ambigua e poco intelligibile anche nel suo tenore letterale in quanto una garanzia, evidentemente, non può insistere su una servitù.*

*Tuttavia, al fine di dare un senso giuridico alla richiesta della traccia, l’inciso sopra riportato sembra dover essere inteso nel senso che Sempronio volesse che l’atto notarile fosse predisposto in modo tale da avere una garanzia per il caso in cui il diritto di servitù acquistato unitamente al bene oggetto di*

*compravendita avesse subito un qualche pregiudizio.*

*Tuttavia, in nessun punto della traccia, stante l'ambiguità della stessa, è indicata o è dato evincersi la natura di siffatta garanzia.*

*Orbene, la censura della Commissione secondo la quale il candidato non avrebbe garantito la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di Primo non è corretta.*

*È d'uopo evidenziare che essendo la costituzione e relativa trascrizione della servitù posteriori all'iscrizione dell'ipoteca contro Primo, l'acquirente del fondo dominante correva il rischio di perdere il diritto a seguito dell'espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario. Detto rischio, ove si fosse realizzato, avrebbe comportato inevitabilmente dei danni. Orbene, è evidente quindi che stante la priorità dell'iscrizione pregiudizievole, la garanzia cui Sempronio si riferisce non può che essere una garanzia contro i danni subiti a seguito della perdita del diritto.*

*Nel silenzio della traccia circa la natura di detta garanzia, ben si può ritenere soddisfatta la richiesta di Sempronio con la clausola della garanzia per evizione espressamente prevista dal candidato all'art. 9 dell'atto oggetto di correzione”*

A riprova della circostanza e della disparità di trattamento si richiama la totale assenza di simile garanzia nei seguenti atti riferibili alle buste valutate positivamente nn. 805; 1352, giudicato idoneo con la valutazione di 37/50esimi; 1401; 772 in cui manca persino la garanzia per l'evizione; 1116, 1280 in cui manca persino la garanzia per evizione.

Altresì analogamente per le buste nn. 1173, 287, 542, 1093, 1323, 1359, 1445, 440, 494,102,125, 1011, 1286, 687,1222,208.

\*

### ***Atto mortis causa***

Quanto al rilievo che il “candidato non prevede alcun rimedio nell'ipotesi in cui Caio non possa o non voglia accettare l'eredità con l'unica incongrua motivazione dell'inverosimiglianza della rinuncia di Caio in considerazione

*dell'ingente valore del patrimonio di Tizio*”, si evidenzia quanto segue.

Una simile previsione non era all'evidenza necessaria vista la disposizione dell'intero patrimonio da parte del testatore, né sussiste una richiesta della traccia in tal senso che possa spingere ad una soluzione distinta ed ulteriore rispetto a quella dell'istituzione ereditaria nell'intero patrimonio del figlio Caio e del contestuale legato in sostituzione di legittima a favore del fratello Mevio, disposizioni cui il candidato ha puntualmente provveduto.

La traccia in nessun punto richiede di prevedere soluzioni diverse nel caso in cui l'erede non possa o non voglia accettare l'eredità, quando è chiaro che tale soluzione deve necessariamente provenire da una volontà espressa del testatore (cfr. Tar Lazio n. 13160/20 che individua quale finalità dell'esame quella di verificare l'idoneità materiale dell'aspirante notaio che pertanto non può inserire nell'atto elementi di “presunta” volontà delle parti non risultanti dalla traccia).

A riprova di ciò e dell'inconsistenza della censura, vi è che tale previsione manca anche *nell'atto mortis causa* delle buste n. 1280 e 772 di candidati valutati idonei, nonché in quello della busta 1352 in cui tale disposizione sussiste **“solo tra parentesi”** “... (*sostituzioni a catena per il caso in cui l'istituito erede non possa o non voglia accettare l'eredità*)”. In quest'ultimo caso è stato persino valutata più che sufficiente (votazione finale di 37/50) una prova in cui si è fatto ricorso alla stessa identica tecnica redazionale - delle parentesi - che la Commissione ha ritenuto gravemente insufficiente nell'atto di diritto societario del dott. Bile (peraltro in quel caso ben più dettagliata).

Non può non rilevarsi ancora la grave disparità di trattamento dove la medesima tecnica redazionale non potrebbe mai essere in un caso giudicata addirittura gravemente insufficiente e nell'altro più che idonea.

\*\*\*

Come si ritiene di aver ampiamente dimostrato le insufficienze contestate al ricorrente sono assolutamente insistenti. La disparità di trattamento che inficia

l'atto impugnato, poi, è clamorosa. Ed infatti la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale ritenendo errori ostativi per il ricorrente soluzioni e formule utilizzate nella redazione dell'atto identiche a quelle usate da decine di altri candidati le cui prove sono state invece ritenute idonee anche con voti ampiamente sufficienti.

Trattasi quindi di ipotesi tipica di eccesso di potere per disparità in quanto elementi identici sono stati oggetto di valutazione opposta.

La Commissione nella correzione delle prove del ricorrente sembra ritenere accettabile un'unica soluzione, dimenticando di essere tenuta a valutare positivamente ogni soluzione adottata compatibile con il testo della traccia e di disporre di un'ampia gamma di voti dalla sufficienza 35/50 al punteggio pieno 50/50 che ben le permettono di riconoscere l'idoneità di una prova, ma di poter apprezzare di più alcune soluzioni rispetto ad altre.

Le censure mosse al dott. Bile si sono rivelate relative ad elementi persino inesistenti inserite al solo fine di supportare una ingiustificabile valutazione di inidoneità e senza neanche preoccuparsi di verificare se tali presunti errori fossero compatibili con i quesiti sottoposti o addirittura fossero effettivamente presenti, denotando una grave superficialità nell'operato della Commissione nello svolgere un ruolo così delicato con risvolti così importanti sul candidato.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il fumus di fondatezza dei motivi di ricorso che precedono ci pare indubitabile.

Il pregiudizio che subisce il ricorrente è altrettanto certo, essendogli del tutto illegittimamente preclusa l'ammissione all'orale che è in corso di svolgimento negandogli una chance esistenziale e lavorativa. L'ammissione alle prove orali del concorso (come pure la ricorrenza) non può recare alcun contrapposto pregiudizio alla parte pubblica in una vicenda che, nella comparazione tipica della fase, chiaramente milita per la prosecuzione del concorso, anzi scongiura il rischio di tagliare fuori dalla fase di abilitazione un candidato che alla lettura delle tre prove risulta del tutto meritevole ed in caso di esito positivo evita un

rilevantissimo pregiudizio sulle stesse scelte e opzioni di vita del ricorrente.

Il pregiudizio per il dott. Bile è invece irreparabile in quanto perderebbe definitivamente la chance di portare a compimento il presente concorso non ancora conclusosi.

Da qui la necessità di sospensione ovvero in estremo subordine e stante la richiamata specificità della vicenda e la fondatezza delle censure la necessità di fissare l'urgente trattazione di merito.

\*\*\*

Come noto con riferimento ad una domanda di annullamento di un esito negativo di una prova idoneativa dove peraltro i candidati ritenuti idonei sono molti meno dei posti disponibili, non sussistono posizione di controinteresse. Di talchè è solo per mera completezza che il presente ricorso viene notificato anche ad un candidato dichiarato idoneo.

Per tutti tali motivi, e con riserva di integrazione ed ampliamento,

### **SI CHIEDE**

a codesto on. TAR di voler, previa idonea misura cautelare, accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Il sottoscritto difensore dichiara che il valore del contributo unificato per la presente controversia è pari ad €650,00.

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie cartacee utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Postale di Roma 169, sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Con ogni salvezza.

Roma, 20.09.2024

Avv. Gianluigi Pellegrino